

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE MITA)

e dal Ministro per gli Affari Sociali
(JERVOLINO RUSSO)

di concerto col Ministro dell'Interno
(GAVA)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(VASSALLI)

col Ministro della Sanità
(DONAT-CATTIN)

col Ministro degli Affari Esteri
(ANDREOTTI)

col Ministro della Difesa
(ZANONE)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(GALLONI)

col Ministro per i Problemi delle Aree Urbane
(TOGNOLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(FANFANI)

col Ministro delle Finanze
(COLOMBO)

e col Ministro del Tesoro
(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1989

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

ONOREVOLI SENATORI. - La diffusione della droga è un fenomeno grave che, in Italia, coinvolge ormai in modo preoccupante la vita di tante persone e di numerose famiglie. Il continuo, drammatico aumento dei morti per *overdose*, il diffondersi in zone sempre più vaste dell'uso di sostanze tossiche, il coinvolgimento di minorenni nel consumo e nello spaccio, l'organizzazione sempre più articolata dei narcotrafficienti, l'aumento della quantità di droga presente nel Paese esigono la messa a punto di una strategia idonea a fronteggiare la complessità del fenomeno e tale da mettere le istituzioni in grado di dare risposte sempre più efficaci.

Da ciò nasce la necessità di aggiornare, modificare ed integrare le norme della legge 22 dicembre 1975, n. 685, attualmente vigente, che, in larga parte, non corrispondono più alle mutate esigenze della lotta alla droga.

Tale scopo si prefigge il disegno di legge che il Governo ha l'onore di presentare in Parlamento e che è stato redatto tenendo anche presenti gli impegni assunti dall'Italia sul piano internazionale proprio per rendere più incisiva la lotta al traffico degli stupefacenti.

Le linee di fondo sulle quali il disegno di legge si articola prevedono: un notevole rafforzamento delle attività di prevenzione, nuovi istituti per la lotta al traffico interno ed internazionale di sostanze tossiche ed una più articolata previsione di strumenti di recupero e reinserimento sociale. «Leggere» il fenomeno droga non è certo facile: molti e complessi sono i fattori che possono indurre all'uso di sostanze stupefacenti e la stessa via del recupero e del reinserimento è fortemente personalizzata. È, comunque, certo che tutte le azioni volte a sviluppare e consolidare nel Paese valori di rispetto della persona umana e di solidarietà e ad incentivare l'impegno per superare situazioni di emarginazione costituiscono tappe importanti di prevenzione primaria della lotta alla droga. In questo senso, quindi, il disegno di legge costituisce una tappa importante ma non esaustiva della lotta alla droga e va letto nel contesto globale

dell'azione che il Governo sta portando avanti, in conformità con il programma approvato dal Parlamento.

Il disegno di legge si sviluppa anche in una linea di continuità all'interno dell'attività di Governo; esso, infatti, si ricollega al provvedimento che, in data 24 ottobre 1984, il Presidente del Consiglio dei Ministri allora in carica presentò al Parlamento (atto Camera n. 2195).

La strategia che si propone al Parlamento prevede una serie di disposizioni per rafforzare la lotta al traffico degli stupefacenti, dotando le forze di polizia antidroga di strumenti giuridici più efficaci. In questa direzione si muovono la norma sulla cattura delle navi in alto mare, le disposizioni sulle consegne controllate, sul ritardo nell'emissione di mandati di cattura e sulla possibilità del Ministero dell'interno di acquisire tempestivi elementi d'informazione dalla magistratura.

In tema di prevenzione educativa si è disegnato un intervento organico della pubblica istruzione che, tanto a livello centrale, quanto a livello periferico, dovrà impegnarsi nella predisposizione e nella realizzazione di programmi di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze e delle patologie correlate da realizzarsi congiuntamente al normale svolgimento dei programmi scolastici o in ore aggiuntive di studio, da organizzare come libere attività complementari facoltative su richiesta degli studenti, che in tal modo saranno coinvolti direttamente in un'opera di attiva responsabilizzazione.

Compiti di grande impegno, sotto il profilo organizzativo ed educativo, sono stati demandati anche all'Amministrazione militare e al suo servizio sanitario con l'obiettivo di salvaguardare la efficienza e la operatività delle Forze armate e di tutelare, con appositi accorgimenti normativi, tanto gli iscritti di leva e gli arruolati di leva quanto i militari già incorporati o in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente, nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipenden-

za o di tossicofilia, facilitandone in ogni caso il volontario avviamento al trattamento di recupero sociale.

Sul piano della prevenzione socio-sanitaria si è prevista la facoltà per le regioni di istituire, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, un apposito servizio per le tossicodipendenze presso ciascuna unità sanitaria locale. Tale servizio dovrebbe avere compiti di prima accoglienza del tossicodipendente e della sua famiglia, nonché la funzione di coordinare l'opera di recupero e riabilitazione, aiutando il tossicodipendente a comprendere quale sia il metodo che più gli si attaglia.

L'opera di recupero e riabilitazione sarà svolta sia dal servizio pubblico, a mezzo anche delle strutture predisposte dalle unità sanitarie locali o dagli enti locali, sia dagli enti e associazioni che espressamente si occupano di questo e per i quali è previsto - pena l'esclusione dalle convenzioni - l'obbligo di iscrizione in un apposito albo regionale o provinciale, che dovrà avvenire previa verifica di requisiti minimi stabiliti in generale e di requisiti specifici eventualmente richiesti da ogni singola regione.

La repressione penale del traffico, dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope da sempre ha costituito uno dei profili più controversi della politica criminale da adottare al riguardo.

Relativamente all'uso, la sistematica della legge n. 685 del 1975, anche in considerazione del principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale, è fondata su due essenziali criteri tra loro collegati:

- a) il regime della non punibilità;
- b) il possesso della modica quantità.

Anche secondo questi criteri, l'uso e il correlato possesso della quantità di sostanze ad esso sicuramente destinato (cosiddetta modica quantità) mettono capo ad un comportamento illecito, non sanzionabile penalmente, ma meritevole di intervento dei pubblici poteri e suscettibile di condurre a trattamenti sanitari obbligatori sino al ricovero coatto.

Senonchè questo sistema, pur astrattamente idoneo a combattere il fenomeno della tossicodipendenza, non sembra sia considerato tale

da parte della pubblica opinione, che ha visto nella nozione di «modica quantità» e della correlata non punibilità quasi una espressa legittimazione all'uso della droga ed un espediente facilmente praticabile dai trafficanti ai fini dello spaccio minuto delle sostanze stupefacenti.

Di qui, il rinnovarsi di un intenso dibattito culturale e politico, dal quale sono emerse talune indicazioni che ispirano le linee di fondo del testo elaborato dal Governo.

a) Lo Stato non può tollerare la diffusione dell'uso delle sostanze stupefacenti nè può limitarsi ad esprimere indirettamente un giudizio di disvalore sul fenomeno; occorre l'espressione chiara della illiceità (articolo 71, comma 1) che faccia da preambolo alle norme con valenza incriminatrice e sanzionatoria.

Tuttavia, la strada di «vietare l'uso» delle sostanze, irrogando una sanzione, estremamente semplice sul piano della politica punitiva, non appare praticabile sia per la prevalenza di motivi di solidarietà che inducono a privilegiare il recupero dei tossicodipendenti, sia per i dubbi di costituzionalità rispetto alla situazione dei tabagisti e degli alcolisti, sia, infine, per evitare distorte applicazioni attraverso delazioni e denunce concernenti stati personali non incidenti sulla esposizione esterna del fenomeno.

Si è perciò optato per l'incriminazione di condotte che indirettamente rendono possibile l'uso.

b) Massima severità nei confronti dei produttori e spacciatori di sostanze stupefacenti o psicotrope, con pene che giungono fino all'ergastolo nei casi di associazioni per la produzione e lo spaccio di sostanze adulterate, o commiste con altre le quali accentuino la potenzialità lesiva, o di produzione e spaccio di ingenti quantità di droghe adulterate o commiste così da accentuarne la potenzialità lesiva (articoli 74 e 75).

c) Pene di un certo rilievo per il piccolo spacciatore (articolo 72), cioè per chi acquista, vende o detiene per uso personale di terzi sostanze in misura non eccedente la dose media giornaliera secondo il principio attivo della sostanza.

d) Abrogazione dell'articolo 80 e previsione di una pena anche per il tossicodipendente

che importa, acquista o detiene sostanze in quantità non superiore alla dose giornaliera di suo consumo abituale; si tratta però di sanzioni che, pur assumendo il carattere di pena principale, sono tratte dal sistema delle misure sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (sospensione della patente e del passaporto, obbligo di residenza, firma quotidiana presso i registri della polizia). È prevista anche una graduazione in ordine ai tipi di sanzione da infliggere (sempre tra quelle tratte dal sistema delle misure sostitutive), secondo che l'uso abituale si riferisca a droghe pesanti o a droghe leggere.

e) Abolizione della «modica quantità»: si tiene conto della dose abituale giornaliera ai fini della punibilità - nei termini anzidetti - del tossicodipendente; si tiene altresì conto (ad evitare le gravissime pene dello spaccio previste nell'articolo 71) della dose media giornaliera sulla base del principio attivo per il piccolo spacciatore.

f) Abitualità nell'uso, dose media giornaliera dell'assuntore, dose media secondo il principio attivo sono accertate e quantificate dal perito sulla base di un decreto (articolo 72-septies) del Ministro della sanità.

g) Il rigore anzi esposto è temperato da una serie di previsioni:

per il tossicodipendente si prevedono pene tratte dal sistema delle sanzioni sostitutive e tali da non avere carattere di emarginazione e da favorire, anzi, il collegamento del tossicodipendente con la famiglia e con i centri di recupero;

per l'occasionale si prevedono una sorta di perdono giudiziale e, in prosieguo, sanzioni dissuasive, come la sospensione del passaporto o della patente, l'obbligo della residenza, la libertà controllata (articolo 72-ter), non sussistendo in questo caso l'esigenza di una maggiore severità nè quella di un programma terapeutico;

la possibilità per il tossicodipendente sorpreso spacciatore o nella detenzione nonché per il piccolo spacciatore che sia anche tossicodipendente (fenomeno abbastanza comune) di optare per il programma terapeutico (articolo 72-sexies); in tal caso il giudice sospende il procedimento e invia il soggetto al servizio per sottoporsi al programma terapeutico,

che, una volta «effettuato», dà luogo alla dichiarazione di improcedibilità. Viceversa, il rifiuto o l'abbandono del programma dà luogo alla condanna;

la possibilità, per motivi garantistici, di ottenere una verifica del programma mediante apposito reclamo innanzi alla sezione specializzata per le tossicodipendenze, con potere di verifica, di integrazione e di restituzione al servizio per le necessarie modifiche; in questo modo si evita di disperdere una preziosa esperienza acquisita dalle sezioni specializzate.

h) Integrazione dell'articolo 362 del codice penale nel senso che si estende la causa di non punibilità prevista dal secondo comma in favore dei responsabili di comunità terapeutiche per fatti riguardanti tossicodipendenti loro affidati per l'attuazione del programma terapeutico.

Tutto il sistema del trattamento del tossicodipendente è, quindi, costruito in modo tale da esprimere, con chiarezza leggibile da tutti, il carattere di illiceità del consumo di droga, da sviluppare una forza di disincentivazione nei confronti di chi non ha fatto esperienza di droga e da non dimenticare mai il dovere di offrire al tossicodipendente stesso occasioni di recupero.

Ciò premesso in via generale, si illustra qui di seguito il contenuto dell'articolato.

L'articolo 1 definisce le attribuzioni del Ministero dell'interno con riferimento alla normativa vigente (articolo 7 della legge n. 685 del 1975) e stabilisce, a norma della legge 1° aprile 1981, n. 121, i compiti del servizio centrale antidroga (articolo 7-bis) precisando, nell'articolo 7-ter, le funzioni del servizio antidroga all'estero.

Si prevede, pertanto, o l'invio di esperti presso le rappresentanze diplomatiche o l'istituzione di appositi uffici operanti fuori del territorio nazionale, da costituire nel quadro di specifici accordi di collaborazione stipulati con i Governi interessati.

Con l'articolo 2 si detta una nuova formulazione dell'articolo 10 della legge n. 685 del 1975 affidandosi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituita con l'articolo 12 della legge 23 agosto

1988, n. 400, il compito di consultazione e raccordo delle attività di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Con l'articolo 3 si introduce l'articolo 69-bis nella legge n. 685 del 1975 al fine di esercitare un controllo sulle sostanze che possono essere impiegate per la produzione di droga (i cosiddetti «precursori» e le sostanze «essenziali»).

Con gli articoli 4 e 5 è stata messa a punto, nella complessa articolazione di cui si è già detto, la disciplina della repressione del traffico, dello spaccio e della detenzione da parte del consumatore abituale ed occasionale.

Con la nuova formulazione dell'articolo 73 (articolo 6 del disegno di legge) si è aumentata la multa prevista per chi adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato a luogo di convegno di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, differenziando le pene a seconda che si tratti di sostanze comprese nelle tabelle I e III o nelle tabelle II e IV; si è inoltre prevista una maggiore durata della chiusura degli esercizi pubblici di cui sopra, che viene portata a un minimo di due anni e ad un massimo di cinque.

Nello stesso articolo si è, inoltre, introdotta un'ipotesi colposa che sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni e con la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a dieci mesi chi ha la responsabilità di locali ove per sua imprudenza o negligenza si tengano convegni di persone che si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Vengono poi determinate le competenze per la chiusura degli esercizi.

Con l'articolo 74-bis (articolo 8), al fine di agevolare la prestazione di soccorso a chi, soprattutto nell'ipotesi di assunzione collettiva di droga, abbia bisogno di cure urgenti, si prevede una riduzione delle pene previste dagli articoli 586 (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) del codice penale e per i reati considerati dal presente disegno di legge eventualmente commessi nell'attività di determinazione o agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti.

Con le modifiche all'articolo 74 e all'articolo

75 (articoli 7 e 9) si è previsto un aumento delle pene per chi illecitamente produce o commercia in qualunque modo sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 71) o anche spaccia modiche quantità (articolo 72) o si associa per commettere i delitti di cui agli articoli 71, 72 e 73 mediante sostanze stupefacenti o psicotrope adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

La nuova formulazione dell'articolo 76 (articolo 10) prevede come reato non soltanto l'induzione, ma anche l'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, con un aumento della reclusione massima a sei anni e della multa da un minimo di due milioni a un massimo di dieci milioni.

In aggiunta alle aggravanti, sanzionate con il raddoppio della pena, già previste se il fatto è commesso in danno di persona minore agli anni quattordici, palesemente incapace o affidata al colpevole per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza e custodia, viene introdotta un'aggravante per l'ipotesi che il fatto sia commesso all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili e di caserme.

Si prevede un'aggravante anche se il fatto è commesso all'interno di ospedali, carceri, servizi sociali o sanitari. Viene inoltre confermata la diminuzione già prevista per l'ipotesi in cui il fatto riguardi sostanze di cui alle tabelle II e IV, con l'eccezione delle fattispecie aggravate previste nei commi 2 e 3. Si prevede l'applicazione delle stesse sanzioni a chi determini un minore degli anni diciotto a commettere qualcuno dei delitti previsti nella legge, stabilendo altresì che colui che ha determinato il minore non imputabile o non punibile a commettere un delitto risponde del delitto stesso con un aumento di pena.

L'articolo 11 modifica l'articolo 78 sostituendo alla sanzione prevista (arresto fino a tre mesi ed ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila) una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Sembra, infatti, che una sanzione amministrativa di notevole entità abbia maggior efficacia di una condanna all'arresto in relazione alla quale, di solito, si gode del beneficio della sospensione condizionale e della non iscrizione

ne nel casellario. Tra i comportamenti sanzionabili si introduce la propaganda pubblicitaria effettuata in modo indiretto e si aggiunge l'arresto fino a tre anni se il fatto è commesso mediante pubblicazioni dirette ai giovani.

Con l'articolo 12 è stato modificato l'articolo 79 della legge n. 685 in tema di pene accessorie, in conseguenza del diverso meccanismo sanzionatorio introdotto con il presente disegno di legge.

All'articolo 81 si è aggiunto un comma con cui il prefetto, previo nulla osta dell'autorità procedente, espelle dallo Stato gli stranieri imputati in uno dei delitti previsti dalla legge di cui trattasi (articolo 13), con le dovute salvaguardie per i cittadini comunitari.

Gli articoli da 82-*bis* a 82-*quinqüies* (articolo 14) disciplinano una speciale ipotesi di sospensione condizionale della pena in favore dei tossicodipendenti che, condannati a pena detentiva non superiore a tre anni, si siano sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Accade con una certa frequenza, dovuta anche alla durata dei procedimenti penali, che il tossicodipendente sia tradotto in carcere a seguito di condanna definitiva pronunciata quando egli si è ormai avviato al recupero sociale. Attualmente si può fare fronte a tali situazioni solo con l'istituto della grazia, che però rischia, in tal modo, di perdere la sua natura di beneficio eccezionale.

La soluzione proposta ha il pregio di non cancellare immediatamente la condanna, ma di consentire un controllo del comportamento dell'ex tossicodipendente per un quinquennio dopo la concessione del beneficio, che, ove egli commetta un delitto non colposo entro tale termine, è revocato di diritto.

Se il condannato, al termine dei cinque anni, non commette alcun delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena ed ogni altro effetto penale si estinguono.

Tale previsione sembra particolarmente importante per incoraggiare il tossicodipendente, che sia finito nelle maglie della giustizia e che in carcere rischi di ricadere nella spirale della droga, a sottoporsi seriamente ad un programma terapeutico. Si tratta comunque di ipotesi basata su specifici presupposti ricorrenti in una situazione di

recupero avanzato soggetta sempre a controllo successivo.

Con l'articolo 15 vengono introdotti gli articoli da 84-*bis* a 84-*octies*; essi sono tutti raccolti in un capo III, che va ad inserirsi nel titolo VIII della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e disciplinano ipotesi particolari relative ad attività di polizia volte a stroncare il traffico degli stupefacenti.

L'articolo 84-*bis* introduce la possibilità di consentire agli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga di effettuare acquisti di sostanze stupefacenti e psicotrope al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla legge. La norma si è resa necessaria per consentire eventuali infiltrazioni e per scoprire le diramazioni delle organizzazioni operanti nel settore, senza correre il rischio di essere considerati agenti provocatori punibili per l'illiceità del traffico o dell'acquisto fatto; vi è infatti una giurisprudenza secondo cui l'agente cosiddetto provocatore non è punibile solo quando svolga opera prevalentemente di controllo, di osservazione e di contenimento dell'attività illecita altrui.

Dalle stesse ragioni (necessità di cercare di scoprire le diramazioni delle organizzazioni che praticano il traffico della droga) è sorretto l'articolo 84-*ter*, che prevede la possibilità di ritardare o omettere atti di cattura, di arresto o di sequestro, previa informazione, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità antidroga, all'autorità giudiziaria e al servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.

L'articolo 84-*quater* consente alle navi italiane da guerra o in servizio di polizia di procedere a visita, perquisizione del carico e cattura di navi nazionali, anche da diporto, che si sospetti essere adibite al traffico di stupefacenti. Le stesse attività possono essere svolte nei confronti di navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dall'ordinamento internazionale.

L'articolo 84-*quinqüies* consente che, tranne nel caso in cui vi ostino esigenze processuali, i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni e i natanti nonché gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati in

custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta, i quali possono impiegarli in attività di polizia antidroga.

Quanto alle somme di denaro costituenti il ricavato della vendita delle cose confiscate, ne è prevista la riassegnazione in appositi capitoli dei Ministeri dell'interno e della sanità con vincoli di destinazione.

L'articolo 84-*sexies* prevede la destinazione al potenziamento delle attività istituzionali delle forze dell'ordine, mediante riassegnazione ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno delle somme di danaro e del provento della vendita di cose confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dalla legge.

L'articolo 84-*septies* prevede la facoltà del Ministro dell'interno di chiedere all'autorità giudiziaria notizie di procedimenti penali ritenute indispensabili per la prevenzione o l'accertamento di delitti, fatta salva la possibilità dell'autorità giudiziaria di opporre il segreto istruttorio con decreto motivato, nel quale si dispone che la trasmissione degli atti sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

L'articolo 84-*octies* attribuisce, infine, anche agli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nonché ulteriori possibilità di ispezione e di perquisizione in fattispecie delimitate della polizia giudiziaria.

Il titolo IX della legge n. 685, che riguarda gli interventi informativi ed educativi di competenza delle Amministrazioni della pubblica istruzione e della difesa, è integralmente sostituito (articolo 16).

L'articolo 85 riserva al Ministero della pubblica istruzione l'attività di promozione e coordinamento, su tutto il territorio nazionale, attraverso la predisposizione di programmi annuali, elaborati da un comitato tecnico scientifico composto da esperti nella prevenzione delle tossicodipendenze, delle attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'uso dell'alcool, del tabacco e degli stupefacenti e dalle patologie correlate.

L'articolo 86 affida ai provveditori, affiancati da un comitato tecnico provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi

annuali e delle iniziative deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia. Si conferma, poi, la previsione, già contenuta nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, di corsi di studio per insegnanti finalizzati alla conoscenza e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze, autorizzando i provveditori a stipulare, a tal fine, apposite convenzioni con enti locali, istituti di ricerca, enti e associazioni iscritti negli albi regionali o provinciali da istituirsi ai sensi del successivo articolo 93.

Si consente, altresì, l'istituzione presso gli enti e le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 93 dei corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori.

L'articolo 87 prevede che gruppi di studenti possano proporre sui temi della educazione alla salute e della prevenzione dalle tossicodipendenze iniziative di studio facoltative da effettuare in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari e da realizzare nell'ambito degli istituti con la collaborazione del personale docente che abbia dichiarato la propria disponibilità.

Gli articoli da 88 a 89-*quater* riguardano le disposizioni che, in materia di tossicodipendenza, interessano le Forze armate.

Oltre ai corsi di formazione e di informazione (articolo 88) ed alla attività di prevenzione, si prevede che vengano disposti approfonditi accertamenti sanitari tutte le volte in cui venga individuato un caso di tossicodipendenza o di tossicofilia in occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari ovvero nel caso di visite mediche periodiche o di idoneità a particolari mansioni o categorie (articolo 89).

Inoltre, con l'articolo 89-*bis* si stabiliscono quali sono le conseguenze dei predetti accertamenti: tanto nella ipotesi che si tratti di iscritti e arruolati di leva, quanto in quella di militari già incorporati o in ferma o rafferma o servizio permanente, la soluzione accolta (rivedibilità per un periodo massimo di tre anni, con la facoltà di chiedere la dispensa ordinaria; licenza di convalescenza e aspettativa computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva) risponde al criterio di salvaguardare la integrità psicofisica delle Forze armate e di fare il possibile per non emarginare o ghettiz-

zare il giovane che comunque è stato coinvolto nel mondo della droga.

L'articolo 89-ter prevede che i rapporti tra la struttura sanitaria militare e quella civile siano collegati sotto il profilo della continuità dell'assistenza e, a tal fine, stabilisce che i dati statistici del settore militare vengano trasmessi periodicamente alle Amministrazioni che effettuano sistematiche rilevazioni nel settore della tossicodipendenza.

Da ultimo (articolo 89-quater) si accorda ai giovani ammessi al beneficio della legge n. 772 del 1972 la facoltà di chiedere di prestare il servizio sostitutivo civile presso centri di assistenza e riabilitazione dei tossicodipendenti.

Il titolo X, anch'esso integralmente sostituito dall'articolo 17 del disegno di legge, disciplina l'istituzione dei servizi di prevenzione e cura delle tossicodipendenze sul territorio.

L'articolo 90 indica alle regioni i criteri per istituire un apposito servizio interdisciplinare presso ciascuna unità sanitaria locale, fatta salva la possibilità dell'associazione tra più unità sanitarie locali ove il numero dei tossicodipendenti è molto limitato.

Tale servizio, al quale esclusivamente sono riservati gli interventi sanitari in senso stretto, dovrebbe avere la funzione di organo di prima accoglienza, che valuta la situazione del tossicodipendente in tutti i suoi aspetti e lo indirizza verso un programma terapeutico personalizzato, da attuare presso strutture pubbliche o convenzionate o anche con l'aiuto del proprio medico di fiducia.

L'articolo 90-bis demanda al Ministero della sanità di stabilire con proprio decreto i limiti e le modalità d'impiego dei farmaci sostitutivi.

L'articolo 91 individua le funzioni minime degli enti locali nello svolgimento dei compiti di assistenza sociale loro attribuiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione e stabilisce modalità alternative estremamente flessibili per la loro realizzazione, prevedendo anche la possibilità di affidamento delle funzioni stesse ai servizi previsti dall'articolo 90.

È opportuno sottolineare che si tratta di funzioni legate principalmente ad un'opera di prevenzione primaria da svolgersi sul territorio attraverso l'individuazione e, possibilmente, la rimozione delle cause locali di disagio sociale.

L'articolo 92 facoltizza i servizi delle unità sanitarie locali e quelli degli enti locali a servirsi dell'opera di enti ausiliari o di singoli volontari.

L'articolo 93 disciplina l'istituzione degli albi regionali e provinciali degli enti e associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento dei tossicodipendenti, stabilendo i requisiti minimi (organizzazione giuridica anche elementare, locali sufficienti, personale esperto) necessari per l'iscrizione.

L'articolo 94 prevede che gli enti e le associazioni iscritte negli albi possono stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali o con gli organismi degli enti locali appositamente costituiti.

Viene sostituito anche il titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, che, alla luce dell'esperienza fatta negli ultimi anni, appare superato (articolo 18).

Nella grande messe di tentativi fatti per individuare quale sia il metodo migliore per affrontare il problema del singolo tossicodipendente, è ormai emerso con chiarezza il dato che la guarigione dipende in larga misura dalla volontà della singola persona e che, pertanto, il trattamento coattivo è sostanzialmente inutile.

Il legislatore non può, peraltro, non darsi carico di affrontare il problema del recupero dei tossicodipendenti, sia dal punto di vista della tutela della loro salute, sia dal punto di vista della tutela della collettività da un fenomeno così serio e preoccupante, per di più in continua espansione.

Con l'articolo 95 si garantisce a chiunque la possibilità di rivolgersi al servizio istituito presso la unità sanitaria locale, beneficiando dell'anonimato, per sottoporsi agli accertamenti necessari e definire un programma terapeutico e di recupero da attuarsi in strutture pubbliche o convenzionate.

Con l'articolo 96 si indicano le persone che, in ragione della loro professione o di parentela, debbono o possono segnalare al servizio pubblico il tossicodipendente, il quale, dopo i dovuti accertamenti, deve sottoporsi ad un programma terapeutico che tenga conto delle sue esigenze di vita, di studio e di lavoro, da attuarsi o presso strutture pubbliche o convenzionate o con l'aiuto del medico di fiducia autorizzato dal

servizio. In caso di inottemperanza dell'interessato il servizio è tenuto ad informare la sezione civile specializzata del tribunale o il tribunale per i minorenni competenti.

Nei casi previsti dall'articolo 96 al servizio pubblico è assegnato, nell'articolo 97, il termine di sessanta giorni per la definizione del programma individuale.

L'articolo 98 prevede la conservazione del posto di lavoro, per non più di tre anni, a favore del lavoratore che debba assoggettarsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione. Si prevede che la sua assenza possa essere supplita dal datore di lavoro con assunzioni a termine, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Gli articoli 99, 100 e 101 disciplinano il procedimento innanzi al tribunale, sezione specializzata, nel caso si verifichi l'ipotesi di cui all'articolo 72-*sexies* (sospensione del procedimento a richiesta del tossicodipendente).

È, infatti, dato ricorso alla sezione civile specializzata del tribunale contro il programma terapeutico definito dal servizio pubblico per le tossicodipendenze.

Si precisano la composizione della sezione civile specializzata e le modalità di nomina degli esperti e si stabilisce che la misura dell'indennità loro spettante è pari a quella che compete ai giudici popolari.

Per i minori è previsto che la competenza spetti al tribunale per i minorenni. Con l'articolo 100 si definisce il procedimento con i relativi provvedimenti.

Nel nuovo titolo XII (Disposizioni varie e finali) sono state raggruppate alcune norme che trovavano più difficile collocazione nel disegno organico della legge (articolo 19).

L'articolo 103 stabilisce che le pene pecuniarie previste dai titoli I, II, III, IV, V e VI della legge n. 685, già raddoppiate dall'articolo 113, comma quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque.

Negli articoli 104, 105 e 106 sono state inserite modifiche a norme del codice penale e alla legge contro lo sfruttamento della prostituzione, ritenute utili per rafforzare le difese contro il traffico illegale e il consumo delle sostanze stupefacenti.

Con l'articolo 107 viene ripresa e aggiornata

sul piano formale una disposizione, contenuta nel disegno di legge n. 2195 presentato alla Camera dei deputati il 24 ottobre 1984, con la quale il Presidente del Consiglio allora in carica proponeva l'istituzione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. L'esigenza di tale coordinamento, che oggi va valutato alla stregua della legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1988, n. 400, è vivamente sentita in questo settore anche per i profili internazionali sempre più evidenti nella lotta al traffico degli stupefacenti. Si demandano inoltre al Presidente del Consiglio la organizzazione e il funzionamento del Comitato e la sua eventuale articolazione in sezioni.

Con le disposizioni di cui all'articolo 108 si prevede un intervento eccezionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare il fenomeno della tossicodipendenza mediante la istituzione di un Fondo per dotare la Presidenza del Consiglio di uno strumento di pronto intervento al fine di fronteggiare l'«emergenza droga». Il Fondo sarà amministrato dal Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 107, il quale erogherà i finanziamenti per i progetti presentati da amministrazioni pubbliche o da comuni, previo esame istruttorio da parte di una qualificata commissione.

Con l'articolo 21 del disegno di legge si provvede sin d'ora a dare corso all'ulteriore finanziamento delle comunità terapeutiche con i fondi previsti nella legge finanziaria 1989 per il triennio 1989-1991. Analogamente, con l'articolo 22 si dà avvio al finanziamento spettante al Ministero di grazia e giustizia utilizzando i fondi all'uopo previsti per la prevenzione dei detenuti tossicodipendenti e per la cura e prevenzione dell'AIDS.

L'articolo 23 delega il Governo ad emanare un testo unico per il coordinamento di tutte le norme in tema di sostanze stupefacenti e psicotrope e di tossicodipendenze.

Da ultimo, occorre prevedere talune abrogazioni espresse: in particolare dell'articolo 2, del noto articolo 80, dell'articolo 80-*bis*, dell'articolo 83 e dell'articolo 102 (articolo 24).

L'ultima norma, l'articolo 25, contiene le disposizioni finanziarie per la copertura delle spese del presente disegno di legge.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 7-bis inserito nella legge n. 685 del 1975, che disciplina l'attività del servizio centrale antidroga, non comporta oneri aggiuntivi in quanto il servizio, già istituito dall'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è finanziato con fondi del Ministero dell'interno.

L'articolo 7-ter, al comma 2, prevede un aumento di dieci unità del contingente di esperti che attualmente possono essere destinati presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Ai sensi del successivo comma 5, si tratta di personale in servizio presso il servizio centrale antidroga, la cui retribuzione è già coperta dagli stanziamenti previsti per il personale del Ministero dell'interno. Occorre, in aggiunta, prevedere uno stanziamento per l'erogazione dell'indennità di sede.

La cifra occorrente può essere quantificata in lire 2.000 milioni, risultante dalla moltiplicazione per dieci della indennità di sede mediamente percepita dai consiglieri di legazione, ai quali gli esperti sono equiparati, che è pari a circa 200 milioni annui.

Non richiede invece copertura la previsione della eventuale istituzione di uffici esteri nel quadro di accordi internazionali perchè questi, se istituiti, dovranno essere finanziati con i fondi a disposizione del servizio centrale antidroga.

Gli articoli 84-quinquies e 84-sexies prevedono l'assegnazione al servizio centrale antidroga dei valori confiscati e l'assegnazione allo stesso servizio e al Ministero della sanità dei proventi della vendita dei beni confiscati.

Tale meccanismo consentirà di coprire le spese necessarie per le attività di polizia, senza determinare aggravii per il bilancio dello Stato e permetterà al Ministero della sanità di intervenire con progetti finalizzati nelle aree maggiormente a rischio.

Articolo 85. - Per il finanziamento del comitato nazionale presso il Ministero della pubblica istruzione valgono le seguenti stime:

a) Riunioni plenarie:

| | | |
|--|----|--------------------|
| 1) gettone di presenza di lire 100.000 ciascuno per 25 membri per 24 sedute (2 sedute al mese) | L. | 60.000.000 |
| 2) trattamento di missione per 13 membri (2 giorni per seduta lire 31.134×2×13×24) .. | » | 19.427.616 |
| 3) rimborso spese (lire 100.000×13×39) | » | 50.700.000 |
| 4) spese di viaggio aereo (lire 307.000×13×24) | » | 95.784.000 |
| | L. | <u>225.911.616</u> |

(per il pernottamento è stata prevista una spesa media di lire 100.000 a notte; per le spese di viaggio è stata calcolata come

distanza media quella del volo Roma-Milano, andata e ritorno).

b) *Riunioni dei gruppi di lavoro:*

| | | |
|--|----|-------------------------|
| 1) gettoni di presenza per 25 membri per 120 sedute | L. | 300.000.000 |
| 2) trattamento di missione per 13 membri (2 giorni per seduta pari a 240 giorni) | » | 97.138.000 |
| 3) rimborso spese per 13 membri (lire 100.000×13×120) | » | 156.000.000 |
| 4) spese di viaggio aereo per 13 membri (lire 307.000×13×120) | » | 478.920.000 |
| | | <u>L. 1.032.058.000</u> |
| Totale a+b ... | L. | <u>1.257.969.616</u> |

Articolo 86. - Per il funzionamento dei comitati provinciali e distrettuali valgono le seguenti stime:

a) *comitati provinciali:*

gettoni di presenza di lire 100.000 ciascuno per 5 membri per 20 sedute annue per 94 province L. 940.000.000

b) *comitati distrettuali:*

gettoni di presenza di lire 50.000 ciascuno per 5 membri per 10 sedute annue per 722 distretti . » 1.805.000.000

Il costo globale previsto per il funzionamento dei comitati centrale e periferici è pertanto pari a lire 4.000 milioni (cifra arrotondata).

Articoli 87, 88, 89, 90. - Le Amministrazioni della pubblica istruzione, della sanità, della difesa e di grazia e giustizia elaboreranno progetti per la realizzazione degli obiettivi ivi indicati e tali progetti saranno finanziati ai sensi del successivo articolo 108.

Articolo 99. - Le sezioni specializzate per la tossicodipendenza presso i tribunali civili sono complessivamente 39 e di ognuna sono chiamati a far parte 5 esperti, per un numero complessivo di 195 persone.

Il costo complessivo per tali esperti, sulla base di una stima di 70 giornate lavorative *pro capite* per anno è di lire 819 milioni, pari ad un compenso giornaliero di lire 40.000 per onorario e lire 20.000 per spese.

Da una stima della situazione attuale si ricava il dato che circa il 40 per cento degli esperti percepisce un'indennità di missione pari a quella percepita da un magistrato di corte d'appello e consistente di lire 150.000 giornaliere *pro capite*. A copertura di tale onere è necessario pertanto prevedere la spesa di lire 819 milioni (40 per cento di 195 = 78; 78×70×150.000 = 819.000.000).

Articolo 108. - Prevede l'istituzione di un Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dove affluiscono tutti i fondi destinati per il triennio dalla legge finanziaria 1989, escluse le spese fisse il cui onere è coperto in via autonoma dalla legge in

esame. L'ammontare del Fondo è determinato in lire 93.600 milioni per l'anno 1989, in lire 104.600 milioni per l'anno 1990 e in lire 111.600 milioni a decorrere dall'anno 1991.

Il Fondo sarà amministrato dal Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, presieduto, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità e dai Ministri per gli affari sociali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le amministrazioni dello Stato e i comuni particolarmente colpiti dall'espansione del fenomeno della tossicodipendenza minorile potranno chiedere il finanziamento di progetti da loro elaborati.

Il Comitato, sentita una commissione di nove esperti che condurrà una approfondita indagine istruttoria, selezionerà i progetti più meritevoli di accoglimento alla stregua dei criteri formulati dal Comitato stesso.

Per la commissione di esperti si prevede una spesa di lire 800 milioni, in cifra arrotondata, così quantificata:

| | | |
|---|----|--------------------|
| Gettone di presenza per 9 persone (lire 200.000×9×40) . | L. | 72.000.000 |
| Trattamento di missione (lire 70.000×2×9×40) | » | 50.400.000 |
| Rimborso spese (lire 100.000×9×40) | » | 36.000.000 |
| Spese di viaggio aereo (lire 307.000×9×40) | » | 110.520.000 |
| Totale ... | L. | <u>268.920.000</u> |
| Trasferte della commissione per verifiche <i>in loco</i> (gettoni, viaggi, alberghi, spostamenti) | | |
| | L. | 300.000.000 |
| Funzionamento segreteria e consulenze | | |
| | L. | <u>230.000.000</u> |

L'articolo 21 del disegno di legge prevede per le comunità terapeutiche un finanziamento aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, nelle misure di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

Tale stanziamento consentirà di coprire i costi per il mantenimento nelle comunità di circa 1.600 persone (costo per persona lire 50.000 giornaliero, pari a lire 18.250.000 per anno).

L'articolo 22, che reca disposizioni in favore dei detenuti tossicodipendenti, sarà finanziato con utilizzazione dell'apposito stanziamento della legge finanziaria 1989, recante lire 15.000 milioni per l'anno 1989 e 20.000 milioni per gli anni 1990 e 1991, ripartiti secondo le modalità qui di seguito illustrate, fondate sulla consistenza dell'attuale popolazione carceraria (33.000 unità) e sull'incremento che tale popolazione subirà in conseguenza dell'applicazione della legge (fino a 35.000 unità), nonché sulla constatazione che i tossicodipendenti sono circa il 15 per cento dei detenuti (5.250 unità).

Si prevede che gli interventi in favore dei detenuti non potranno essere realizzati tutti in carcere perchè in molti casi lo stesso ambiente carcerario determinerebbe l'inutilità dell'intervento stesso.

Si stima che sarà possibile compiere interventi diretti in carcere in favore di non più di circa 4.700 detenuti.

A tal fine saranno attivate *équipes* di tre persone, che seguiranno ciascuna 80 tossicodipendenti, per un totale di 60 *équipes*.

Il costo del personale è stimato in lire 3.000.000 mensili per ciascuna unità, che, moltiplicate per tre e per 60 danno un costo complessivo di lire 6.480 milioni.

Altri 550 interventi saranno realizzati con ricorso a strutture pubbliche esterne o comunità terapeutiche, in regime di convenzione.

Poichè il costo di mantenimento in una comunità terapeutica si aggira attorno alle lire 30.000 giornaliere *pro capite*, il costo globale di tali interventi sarà pari a circa lire 6.020 milioni annui (pari a lire $30.000 \times 365 \times 550$).

Per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale saranno organizzati appositi corsi da tenersi all'interno o all'esterno delle carceri da esperti professionalmente qualificati. Ad ogni corso parteciperanno non più di cinquanta dipendenti.

Ogni corso comprenderà trenta ore di lezioni collettive, due ore di colloqui personali facoltativi e almeno una visita ad una comunità terapeutica o struttura equivalente.

Il costo previsto per ogni corso è di lire 20.000.000, di cui lire 13.000.000 per il personale docente (in media lire 100.000 orarie) e lire 7.000.000 per fitto locali, eventuali oneri di missione, rimborso spese, materiale didattico, visita esterna.

Saranno attivati venti corsi per anno, per un costo totale di lire 400.000.000.

Il residuo stanziamento di lire 2.100 milioni per il 1989 sarà destinato dal Ministero di grazia e giustizia alla realizzazione di ambienti carcerari per i detenuti ammalati di AIDS e alla prevenzione da tale malattia in tutte le carceri.

Per tale obiettivo per ciascuno degli anni 1990 e 1991 saranno impegnati gli ulteriori 5.000 milioni previsti nell'apposito stanziamento della legge finanziaria 1989 per i detenuti tossicodipendenti.

Gli interventi complessivi del Ministero di grazia e giustizia (articoli 99 e 111) assommeranno quindi complessivamente a lire 15.000 milioni per l'anno 1989 e lire 20.000 milioni rispettivamente per gli anni 1990 e 1991.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attribuzioni del Ministro dell'interno - Servizio centrale antidroga - Uffici antidroga all'estero)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in luogo dell'articolo 7 abrogato dall'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7. - *(Attribuzioni del Ministro dell'interno)*. - 1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e dell'attività delle forze di polizia, promuovendo, altresì, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;

b) presenta una relazione annuale al Parlamento sull'erogazione dei contributi a sostegno delle attività per il recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio permanente di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297;

c) partecipa, salve le attribuzioni dei Ministeri degli affari esteri e della sanità, ai rapporti, sul piano internazionale, con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe, con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione, anche informale, avente competenza nella materia di cui alla presente legge.

Art. 7-bis. - *(Servizio centrale antidroga)*. - 1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta

direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, il servizio centrale antidroga mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere avvalendosi anche dei canali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC)-Interpol, nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

3. Il servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.

Art. 7-ter. - (*Uffici antidroga all'estero*). - 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, personale appartenente al servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di dieci unità, riservata agli esperti del servizio centrale antidroga.

3. Il servizio di cui al comma 1 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le amministrazioni di appartenenza anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonché della progressione economica.

4. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale il servizio centrale antidroga può, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio, costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi

interessati. Tali accordi stabiliranno lo *status* dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

5. Agli uffici di cui al comma 4 è destinato personale del servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 2 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1989».

Art. 2.

(Consultazione e raccordo tra Stato, regioni e province autonome)

1. L'articolo 10 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Consultazione e raccordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome)*. - 1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Art. 3.

(Obbligo di fornire informazioni e dati al servizio centrale antidroga)

1. Dopo l'articolo 69 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. - *(Obbligo di fornire informazioni e dati al servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego nella produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. - 1. Il Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità, elenca con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italia-

na, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, prepara, impiega, offre, vende o mette in vendita, cede a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia all'ingrosso, acquista, esporta, importa, invia, spedisce in transito, trasporta, detiene in qualsiasi forma, consegna per qualunque scopo le sostanze di cui al comma 1, o svolge opera di mediazione relativa a tali attività, ha l'obbligo di comunicare al servizio centrale antidroga, istituito nel Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantità delle sostanze di cui al comma 1, il tipo di attività, nonché le operazioni commerciali svolte secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni; alla condanna consegue la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi».

Art. 4.

(Attività illecite)

1. L'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - *(Attività illecite)*. - 1. È vietato l'uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 12. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefa-

centi o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge.

2. Chiunque, senza autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia all'ingrosso, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 72, 72-bis e 72-ter, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

3. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 2 è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

4. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

5. Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni».

Art. 5.

(Detenzione per uso personale di terzi e per uso personale - Uso occasionale - Abbandono di siringhe - Competenze - Sospensione del procedimento - Quantificazione delle sostanze e determinazione dell'abitudine)

1. L'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dai seguenti:

«Art. 72. - *(Detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale di terzi).* -
1. Chiunque, per uso personale non terapeutico di terzi, illecitamente offre, pone in vendita, vende, distribuisce o cede a qualsiasi titolo, anche gratuito, acquista, trasporta, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle

tabelle I e III previste dall'articolo 12, in quantità non eccedenti la dose media giornaliera di principio attivo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.

2. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni o la pena della multa da lire due milioni a lire quindici milioni.

Art. 72-bis. - (Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque, essendo dedito all'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, illecitamente importa o acquista o comunque detiene sostanze comprese nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12 in quantità non eccedenti la dose da lui abitualmente assunta nelle ventiquattro ore, è punito, per un periodo da due a sei mesi, con la sospensione della patente di guida, del passaporto e, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente, nonchè con il divieto di allontanarsi dal comune di residenza. Se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, si applica anche la sanzione dell'obbligo di presentarsi, almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso il locale ufficio della polizia di Stato o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

2. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV, si applica, per un periodo non superiore a tre mesi, la sospensione della patente di guida, del passaporto e, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente. Se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, si applica anche il divieto di allontanarsi dal comune di residenza.

3. Il divieto di allontanarsi dal comune di residenza può, a richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e di recupero, essere sostituito dal divieto di allontanarsi da altro comune.

4. L'autorizzazione di allontanarsi dal comune di residenza per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute deve essere concessa di volta in volta. Le ore in cui dev'essere

adempito l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di polizia di Stato, o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, devono essere stabilite compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del soggetto.

5. La sentenza di cui al presente articolo è iscritta nel casellario giudiziale, ma di essa viene fatta menzione esclusivamente nei certificati rilasciati a richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale.

6. Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle previste dall'articolo 12 allo scopo di farne uso personale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

Art. 72-ter. - (Uso occasionale di sostanze stupefacenti). - 1. Se uno dei fatti previsti nei commi 1 e 2 dell'articolo 72-bis è commesso da chi fa uso occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope e si tratta di quantità non eccedenti la dose giornaliera di principio attivo, il giudice, quando presume che il colpevole si asterrà dal commettere reati della stessa specie, si astiene dal pronunciare il rinvio a giudizio dopo avere invitato formalmente la persona a non fare uso delle sostanze, rappresentandole le conseguenze a suo danno. Qualora si proceda a giudizio il giudice, per gli stessi motivi, si astiene dal pronunciare condanna.

2. La sentenza di cui al comma 1 è iscritta nel casellario giudiziale, ma di essa viene fatta menzione esclusivamente nei certificati rilasciati a richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale; se la persona è minore degli anni diciotto, la sentenza è altresì comunicata ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

3. Se il giudice, tenuto conto di condanne precedenti per reati della stessa specie o della reiterazione dei fatti indicati nel comma 1, non ritiene di applicare il beneficio di cui a tale comma, condanna l'imputato, per un periodo da due a sei mesi, ad una delle seguenti pene:

- a) sospensione della patente di guida;

b) sospensione del passaporto nonchè, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

c) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

d) obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio, presso il locale ufficio della polizia di Stato o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Art. 72-quater. - (Abbandono di siringhe). - 1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona siringhe o strumenti utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o parti di essi, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 72-quinquies. - (Competenze ed applicabilità di disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689). - 1. La cognizione dei reati di cui agli articoli 72-bis e 72-ter appartiene al pretore, tranne che si tratti di minori.

2. Ai fini dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 72-bis e del comma 3 dell'articolo 72-ter, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 62, 63, 64, 65, 69, primo comma, e 73 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per i minori degli anni diciotto le pene previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 72-bis e nel comma 3 dell'articolo 72-ter sono sostituite dall'affidamento in prova al servizio sociale per un periodo da due a sei mesi, secondo le disposizioni stabilite dai commi dal quinto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64 e 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. La sentenza è comunicata ai genitori e a chi esercita la potestà parentale.

4. Il condannato che violi le prescrizioni cui è tenuto in conseguenza delle pene previste negli articoli 72-bis e 72-ter è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire cinque milioni.

Art. 72-*sexies*. - (*Sospensione del procedimento*). - 1. Per i fatti di cui all'articolo 72, se commessi da chi fa uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, e all'articolo 72-*bis*, anche se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, il giudice, ove l'imputato lo richieda, accertata l'abitudine dell'uso, sospende il procedimento e dispone che l'imputato sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per sottoporsi al programma terapeutico e socioriabilitativo di cui all'articolo 97, dandone comunicazione alla sezione civile specializzata del tribunale o, se si tratta di minori, al tribunale per i minorenni competente per territorio.

2. Durante la sospensione del procedimento l'autorità giudiziaria può compiere gli atti urgenti per la conservazione delle prove.

3. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del processo allorchè riceve notizia che la persona, senza giustificato motivo e nonostante la diffida da parte della sezione civile specializzata del tribunale o del tribunale per i minorenni, su segnalazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze, non abbia collaborato alla definizione del programma o abbia rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantenga un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione.

4. Il giudice può, su richiesta dell'interessato e per una sola volta, riammetterlo al programma.

5. Completatosi il programma, il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara la improcedibilità del giudizio a norma del presente articolo; tale sentenza non è menzionata nei certificati del casellario giudiziale spediti ad istanza dei privati.

6. La improcedibilità di cui al comma 5 non può essere dichiarata più di due volte nei confronti della stessa persona.

Art. 72-*septies*. - (*Quantificazione delle sostanze e determinazione dell'abitudine dell'uso*). - 1. Ai fini degli articoli 72, 72-*bis* e 72-*ter*, il giudice assume informazioni presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze e, se del caso, si avvale dell'opera di un perito avente specifica competenza, per accertare se sussistono le condizioni previste da tali articoli».

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati:

a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;

c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

3. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore.

Art. 6.

(Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. L'articolo 73 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - *(Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. - 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV.

2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

5. Se, nei locali di cui al comma 1, il convegno di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope avviene per imprudenza o negligenza di chi ha la responsabilità dei locali, questi è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Qualora si tratti di pubblici esercizi la condanna dell'esercente comporta la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a dieci mesi.

6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.

7. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministero della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, nei casi previsti dai commi 1 e 2, e per un periodo non superiore a cinque mesi nei casi previsti dal comma 5, salvo in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria».

Art. 7.

*(Integrazioni all'articolo 74 della legge
22 dicembre 1975, n. 685)*

1. All'articolo 74, primo comma, numero 5, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dopo la parola «travisata», il punto è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto il seguente numero:

«5-bis) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva».

2. Il secondo comma dell'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è dell'ergastolo quando i fatti previsti dai primi tre commi dell'articolo 71 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e

ricorre l'aggravante di cui al numero 5-bis del precedente comma».

Art. 8.

(Prestazioni di soccorso nel caso di morte o lesioni dell'assuntore)

1. Dopo l'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto il seguente:

«Art. 74-bis. - *(Prestazioni di soccorso nel caso di morte o lesioni dell'assuntore)*. - 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonchè quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia».

Art. 9.

(Ulteriore aggravante in tema di associazione per delinquere)

1. All'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se ricorre la circostanza di cui al numero 5-bis dell'articolo 74, primo comma».

Art. 10.

(Istigazione, proselitismo, induzione e determinazione al reato di persona minore)

1. L'articolo 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - *(Istigazione, proselitismo, induzione e determinazione al reato di persona minore)*. - 1. Chiunque pubblicamente istiga

all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per l'uso illecito delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili e di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali e di servizi sociali e sanitari.

3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, le pene disposte dal comma 1 sono diminuite da un terzo alla metà, sempre che non ricorra una delle fattispecie aggravate di cui ai commi 2 e 3.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti di chiunque determina persona minore degli anni diciotto a commettere uno dei delitti previsti dalla presente legge.

6. Se il minore non è imputabile, chi lo ha determinato risponde del delitto commesso dal minore e la pena è aumentata».

Art. 11.

(Divieto di propaganda pubblicitaria)

1. L'articolo 78 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - *(Divieto di propaganda pubblicitaria)*. - 1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76.

2. Il contravventore è punito con una

sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

3. La pena è dell'arresto fino a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni se il fatto è commesso mediante pubblicazioni dirette ai giovani».

Art. 12.

(Pene accessorie)

1. L'articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - *(Pene accessorie)*. - 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71, 72, 73, 75, 76 e 78, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. La sentenza di condanna, pronunciata ai sensi degli articoli 72-bis, comma 1, e 72-ter, comma 1, e il provvedimento di sospensione di cui all'articolo 72-sexies, comma 1, comportano la confisca delle sostanze e dei mezzi comunque usati per commettere il reato».

Art. 13.

(Integrazioni all'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685)

1. All'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Salvo quanto disposto nei commi precedenti, il prefetto, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, può espellere dallo Stato gli stranieri imputati di uno dei delitti previsti dalla presente legge.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano ai cittadini comunitari, osservando le disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle persone».

Art. 14.

(Sospensione dell'esecuzione della pena - Istanza per la sospensione - Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza - Estinzione del reato e revoca della sospensione)

1. Dopo l'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 82-bis. - *(Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva)*. - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che, dopo i fatti, la persona si è sottoposta a programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.

Art. 82-ter. - *(Istanza per la sospensione dell'esecuzione)*. - 1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione e il completamento del programma.

3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presenta-

ta al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis.

Art. 82-quater. - (*Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza*). - 1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

Art. 82-quinquies. - (*Estinzione del reato. Revoca della sospensione*). - 1. Se nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione il condannato non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta una pena detentiva».

Art. 15.

(Disposizioni sull'attività di polizia giudiziaria)

1. Dopo l'articolo 84 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto il seguente capo:

«Capo III. - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 84-bis. - *(Acquisto simulato di droga)*. -
1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate anti-droga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anti-crimine specificatamente disposte dal servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti e psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

Art. 84-ter. - *(Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale)*. - 1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 71 e 75.

2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità antidroga specializzate nonchè le autorità doganali possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla poli-

zia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando, qualora necessario, i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelle cui all'articolo 69-bis.

4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

5. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato.

Art. 84-quater. - (Perquisizione e cattura di navi sospette di attendere al traffico di stupefacenti). - 1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di stupefacenti, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.

2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.

Art. 84-quinquies. - (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostino esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con

l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III, titolo III, libro quarto, del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi precedenti.

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi della legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Art. 84-sexies. - (*Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga*). -

1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dagli articoli precedenti, ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dalla presente legge.

2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di stupefacenti.

3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune

pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore del servizio centrale antidroga.

4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".

Art. 84-septies. - (*Notizie di procedimenti penali*). - 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dalla presente legge, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.

3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito degli stupefacenti e alla criminalità organizzata.

4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

Art. 84-octies. - (*Controlli ed ispezioni*). - 1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza svolgono, negli spazi doganali, le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19

e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi, entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità e urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, al procuratore della Repubblica».

Art. 16.

(Interventi informativi ed educativi)

1. Il titolo IX della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO IX. - INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

Capo I. - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO

Art. 85. - *(Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione).* - 1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curriculari.

3. Il Ministro approva programmi annuali

differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette, nel loro interesse, esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

- a) della pedagogia preventiva;
- b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai *mass media*;
- c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
- d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni statali.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

Art. 86. - (*Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media*). - 1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati

distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali nonché esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'articolo 93.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o reinserimento nell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cinquanta unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni di cui al comma 5.

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione dalle tossicodi-

pendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'articolo 87.

9. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 85 e del presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1989.

Art. 87. - (*Iniziative di studenti animatori*). -

1. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

2. Le iniziative di cui al comma 1 rientrano tra quelle previste dall'articolo 6, secondo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

3. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.

Capo II. - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE

Art. 88. - (*Corsi di formazione e di informazione*). - 1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonchè per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia nonchè seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.

2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.

Art. 89. - (*Azione di prevenzione e accertamenti sanitari*). - 1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione attraverso l'individuazione ed il trattamento precoce dei casi di disagio dei militari soggetti a rischio.

2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.

Art. 89-bis. - (*Stato di tossicodipendenza o di tossicofilia degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente*). - 1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva che vengono riconosciuti dagli ospedali militari tossicodipendenti o tossicofili possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recu-

pero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.

3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.

5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti dagli ospedali militari tossicodipendenti vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.

6. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiara la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero sociosanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.

8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dalla presente legge, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli

comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

Art. 89-ter. - (*Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili*). - 1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

2. I dati statistici, relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati in ambito militare vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.

Art. 89-quater. - (*Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria*). - 1. I giovani ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti».

Art. 17.

(*Attribuzioni regionali, provinciali e locali.
Servizi per le tossicodipendenze*)

1. Il titolo X della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO X. - ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE

Art. 90. - (*Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome*). - 1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi della presente legge.

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione;

e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;

f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 91;

g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

3. Detti servizi, che possono essere istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Art. 90-bis.- (*Limiti e modalità d'impiego di farmaci sostitutivi*). - 1. Con decreto del Ministro della sanità, su parere del Consiglio superiore di sanità, vengono fissati i limiti e le modalità d'impiego di farmaci sostitutivi nei trattamenti di cura delle tossicodipendenze.

2. Il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornato ogni qualvolta appaia utile in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Art. 91. - (*Compiti di assistenza degli enti locali*). - 1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro

associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili all'uopo costituite, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.

Art. 92. - (*Enti ausiliari*). - 1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'articolo 91 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'articolo 93 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti.

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 90 e 91 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

Art. 93. - (*Albi regionali e provinciali*). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'articolo 92 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 92 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico

o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

3. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'articolo 92, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

4. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative devono iscrivere separatamente, ciascuna nell'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2.

5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 94, per:

a) l'utilizzazione per le finalità di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e successivamente modificato dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi degli articoli 254-bis e seguenti del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e al decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'articolo 86, comma 5.

Art. 94. - (Convenzioni). - 1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 90 e 91,

nonchè la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 91 e gli enti o associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.

2. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

3. L'attività di enti, cooperative e associazioni svolta in esecuzione delle convenzioni è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia».

Art. 18.

(Interventi preventivi, curativi e riabilitativi)

1. Il titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO XI. - INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

Art. 95. - *(Terapia volontaria e anonimato)*. -
1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonchè con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

4. I sanitari che assistono persone dedite

all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.

5. Essi debbono in ogni caso inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità e ogni dato che valga alla loro identificazione.

Art. 96. - (*Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze*). - 1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio, fermo il beneficio dell'anonimato a norma dell'articolo 95.

2. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, e l'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento, quando vengano a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, devono farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

3. I genitori, il coniuge, i figli o, in mancanza di essi, i prossimi congiunti di persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza, possono farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze.

4. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo. In caso di inottemperanza dell'interessato, il servizio è tenuto ad informare la sezione civile specializzata o, se del caso, il tribunale per i minorenni competenti per territorio.

5. Se una persona in stato di intossicazione acuta per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è trovata alla guida di autoveicolo o motoveicolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15

giugno 1959, n. 393, come modificato dalla legge 18 marzo 1988, n. 111.

Art. 97. - (*Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo*). - 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Se il servizio non esegue direttamente il programma, vigila sulla sua corretta esecuzione.

2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza di un medico di fiducia autorizzato dal servizio.

4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura del territorio nazionale che dichiara di essere in condizioni di accoglierlo.

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 96 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 72-sexies, definisce, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 98. - (*Lavoratori tossicodipendenti*). - 1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi

di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'assettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate.

3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

Art. 99. - (*Ricorso al tribunale*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 72-*sexies* e dall'articolo 96, contro il programma terapeutico e socio-riabilitativo definito dal servizio pubblico per le tossicodipendenze è ammesso ricorso alla sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui la persona risiede. Se si tratta di minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo in cui risiede il minore.

2. La sezione civile specializzata del tribunale è composta da un magistrato avente le funzioni di magistrato d'appello, che la presiede, da un magistrato avente le funzioni di magistrato di tribunale e da tre esperti in materie medico-legali, tossicologiche, psicologiche e sociologiche.

3. Gli esperti sono nominati, per un quadriennio, dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del presidente della corte d'appello competente.

4. Agli esperti competono le indennità spettanti ai giudici popolari.

5. Il relativo onere è valutato in lire un miliardo e seicento milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 1989.

Art. 100. - (*Procedimento innanzi al tribunale e provvedimenti relativi*). - 1. Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla definizione del programma terapeutico e di recupero e può essere presentato anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il ricorso non sospende l'esecuzione del programma terapeutico.

3. Il presidente della sezione fissa l'udienza di comparizione con decreto in calce al ricorso, che, a cura del cancelliere, è comunicato al ricorrente e al pubblico ministero.

4. La sezione, acquisito il programma terapeutico, in caso di urgenza e su istanza dell'interessato, può sospendere l'esecuzione del programma anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensione la sezione decide entro dieci giorni.

5. La sezione provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o a richiesta di parte.

6. L'interessato ha diritto di farsi assistere da un difensore e da un consulente tecnico di parte.

7. Qualora risultino violate le disposizioni di cui all'articolo 97, la sezione annulla il programma terapeutico e rimette nuovamente gli atti al servizio pubblico per la modifica del programma.

8. Contro il provvedimento della sezione specializzata o del tribunale per i minorenni è proponibile ricorso in Cassazione.

9. I ricorsi e i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. I provvedimenti non sono soggetti a registrazione.

Art. 101. - (*Provvedimenti dell'autorità giudiziaria nel corso di procedimento penale nella ipotesi dell'articolo 72-sexies*). - 1. Ogni altra autorità giudiziaria che, nel corso di un procedimento penale, dichiara la improcedibilità del giudizio nel caso indicato dall'articolo 72-sexies, dispone, dandone comunicazione

alla sezione civile specializzata, che l'assuntore abituale sia avviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze e si sottoponga ad un programma terapeutico o di recupero».

Art. 19.

(Disposizioni varie e finali)

1. Il titolo XII della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO XII. - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 103. - *(Inasprimento delle pene pecuniarie)*. - 1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, III, IV, V e VI della presente legge, già raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque.

Art. 104. - *(Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale)*. - 1. Nell'articolo 362, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "a querela della persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "nè si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico".

Art. 105. - *(Sostituzione dell'articolo 648-bis del codice penale)*. - 1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - *(Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione o traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè di associazioni di tipo mafioso o finalizzato al traffico di stupefacenti con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri il

profitto del reato o di aiutare gli autori di tali delitti, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire quaranta milioni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 106. - (*Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75*). - 1. All'articolo 4, primo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo il numero 7 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente".

Art. 107. - (*Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga*). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità e dai Ministri per gli affari sociali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato nazionale di coordinamento ha responsabilità di direzione e di impulso della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. In particolare il Comitato acquisisce i dati rilevati dall'Osservatorio permanente di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, nonché i dati rilevati dalle singole amministrazioni sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze; promuove l'informazione per la prevenzione delle tossicodipendenze utilizzando ogni mezzo di comunicazione; coordina le attività di competenza delle singole amministrazioni dello Stato nel campo della lotta alla

droga e in quello della prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza; promuove iniziative straordinarie per la soluzione dei problemi di carattere emergente; formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.

Art. 108. - (*Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga*). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, presentati dai Ministeri della pubblica istruzione, della difesa, della sanità e di grazia e giustizia.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza minorile elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

3. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 107.

4. Il Comitato, nella prima seduta, individua le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:

a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;

b) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente.

5. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione di nove membri, presieduta da un magistrato delle giurisdizioni superiori amministrative o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da otto esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della

carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato di cui all'articolo 107, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.

7. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.

8. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.

9. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1989.

10. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 93.600 milioni per l'anno 1989, in lire 104.600 milioni per l'anno 1990 e in lire 111.600 milioni a decorrere dall'anno 1991».

2. L'organizzazione del Comitato di cui all'articolo 107 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal presente articolo, è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 20.

(Aggiornamento degli articoli 27, 43 e 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685)

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole «all'ufficio del medico provinciale competente

per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente unità sanitaria locale».

2. L'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Le prescrizioni a persone assistite dal servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale"».

3. All'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole «coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui all'articolo 80» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che sono stati puniti a norma degli articoli 72-bis e 72-ter».

Art. 21.

*(Ulteriore finanziamento
delle attività di prevenzione
e reinserimento dei tossicodipendenti)*

1. L'ammontare della spesa per i contributi da erogarsi con le modalità di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, ed al decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, è incrementato di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

Art. 22.

*(Finanziamento degli interventi
in favore dei detenuti tossicodipendenti
e ammalati di AIDS)*

1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione e cura dell'AIDS o al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 15.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 20.000 milioni per gli anni 1990 e 1991.

Art. 23.

(Delega per la emanazione di un testo unico)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, e del codice di procedura penale.

2. Il testo unico è deliberato dal Consiglio dei Ministri ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro da lui delegato, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Art. 24.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 2, 80, 80-bis, 83 e 102 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati.

Art. 25.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere di lire 147 miliardi per l'anno 1989, di lire 163 miliardi per l'anno 1990 e di lire 170 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo interamente utilizzando gli appositi accantonamenti: «Interventi per i detenuti tossicodipendenti e per la prevenzione e cura dell'AIDS», «Integrazione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge n. 103 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 1988 in materia di prevenzione delle tossicodipendenze» e «Interventi per la lotta contro le sostanze stupefacenti e psicotrope».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.